

REGOLAMENTO sugli
INTERVENTI per il
SOSTEGNO
TEMPORANEO del
REDDITO a **SEGUITO**
della **CRISI**
OCCUPAZIONALE

Approvato con D.C.C. n.8 del 30/03/2010

Art.1 **Finalità**

La finalità del presente regolamento è quella di intervenire a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica, con lavoratori che hanno perso il proprio lavoro, sono stati collocati in cassa integrazione/mobilità e/o comunque hanno subito una riduzione dell'orario lavorativo che ha compromesso le regolari entrate economiche.

Gli interventi di sostegno si diversificano in:

1. Concessione di agevolazioni sui costi dei servizi comunali;
2. Erogazione di contributi economici.

Art.2 **Beneficiari**

Possono rientrare nelle predette agevolazioni i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte da almeno 2 mesi (due mesi) dal 2009 che si trovano nelle seguenti condizioni lavorative che si sono venute a creare dal 01/01/2010 in avanti:

- a) I lavoratori/le lavoratrici disoccupati/e da almeno due mesi e che abbiano subito la variazione occupazionale a causa di licenziamento per giustificato motivi oggettivo, intendendosi come tale il licenziamento esclusivamente a causa di riduzione del personale o cessazione dell'attività aziendale, scadenza del contratto a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione a progetto e di somministrazione) o dimissioni per giusta causa, che non beneficiano degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria/straordinaria, indennità di disoccupazione o di mobilità);
- b) I lavoratori/le lavoratrici collocati/e da almeno due mesi in cassa integrazione e che pertanto sono soggetti ad un abbattimento del 20% della retribuzione per i soli periodi indennizzati da CIGO o CIGS (relativamente alle ore di lavoro non prestate);
- c) I lavoratori/le lavoratrici disoccupati da almeno 2 mesi con diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o ordinaria con requisiti ridotti;
- d) I lavoratori/le lavoratrici collocati/e da almeno due mesi in mobilità (che percepiscono indennità di mobilità);
- e) I lavoratori/le lavoratrici disoccupati che da almeno 2 mesi sono interessati da una riduzione dell'orario di lavoro e di salario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale, senza che percepiscono ammortizzatori sociali.

In via prioritaria si procederà al ricalcolo dei costi e successivamente, in base alla rimanente disponibilità economica, all'erogazione del contributo una tantum.

Art.3 **Modalità ricalcolo costi per servizi scolastici**

Tale agevolazione può essere richiesta dal nucleo familiare che, rientrando nelle categorie previste per i beneficiari, possieda un indicatore ISEE ISTANTANEO uguale o inferiore ad € 15.493,71=. In via sperimentale, per tali lavoratori, vengono previste specifiche agevolazioni tariffarie per alcuni servizi scolastici.

Vengono istituite alcune modifiche alle procedure che disciplinano l'accesso alle agevolazioni tariffarie, attivando un meccanismo di ri-calcolo dell'ISEE standard, cosiddetta "attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E.", che registra le mutate condizioni di lavoro e reddito nei casi di lavoratori

dipendenti posti in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, o in mobilità, precari e atipici, con monitoraggio quadrimestrale, delle condizioni economiche di riferimento.

Gli uffici preposti provvedono alla cosiddetta "Attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)" attraverso un **meccanismo di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard**, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (2009).

Il ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard registra le mutate condizioni di lavoro e reddito 2010, anche se non ancora certificate dal CUD 2010. In pratica, **limitatamente ai soli redditi da lavoro dipendente**, si provvede alla previsione dei redditi 2010 sulla scorta della documentazione prodotta agli uffici (per es. copia della busta paga ridotta 2009), in modo tale da ottenere un nuovo ISEE ri-calcolato temporaneamente, **da utilizzarsi esclusivamente per le prestazioni comunali previste. Il documento rilasciato "ISEE Istantaneo" ha solo validità per il Comune di Bagnolo Piemonte, contrariamente all'ISEE standard 2009.**

Grazie a questo nuovo ISEE ri-calcolato, se ricorre l'ipotesi, gli uffici comunali provvedono alla **ri.determinazione temporanea della nuova tariffa dovuta** sulla base delle fasce tariffarie adottate per ogni singolo servizio, in osservanza alle vigenti norme comunali in materia.

La ri-determinazione temporanea della tariffa, è riconosciuta **dal primo mese utile successivo alla data di presentazione della richiesta** (data protocollo generale del Comune) di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard: **non è riconosciuta la retroattività dell'agevolazione.**

Il riconoscimento delle agevolazioni ha **validità quadrimestrale (4 mesi)**. Il richiedente, alla scadenza, deve confermare la permanenza della condizione (disoccupazione, cassa integrazione ecc.....) che ha dato origine all'agevolazione, fatta salvo, ovviamente, il principio di responsabilità, che impegna il richiedente, in ogni momento, a comunicare immediatamente all'ufficio comunale preposto, ogni variazione di reddito o condizione lavorativa avvenuta nel quadrimestre.

Esclusivamente nei casi in cui il reddito, in fase di accesso al servizio, **NON** sia chiaramente prevedibile (C.I.G. settimanale o a rotazione, riduzione oraria, ecc...) è invece prevista **la ridefinizione della quota a consuntivo, dopo 3 mesi di mutate condizioni reddituali**, prevedendo un rimborso e/o conguaglio sui costi già sostenuti nel trimestre trascorso. In questo caso, determinata la nuova tariffa, a seguito del ri-calcolo dell'ISEE, si effettua, con riferimento ai **costi già sostenuti nel trimestre trascorso** e regolarmente documentati, il rimborso della somma anticipata oppure il conguaglio sulle somme ancora da corrispondere per i servizi futuri. **Il rimborso è effettuato dagli uffici comunali preposti sulla scorta della documentazione fiscale prodotta dal richiedente** (ricevuta di versamento postale, ricevuta che attesta l'acquisto dei buoni pasto unitamente alla matrice dei medesimi).

I lavoratori, dipendenti di aziende per le quali è stata formalmente dichiarata la situazione di crisi dell'azienda (cassa integrazione, mobilità, fallimento, trasferimento produzione, ecc...), che rientrano nelle categorie sotto indicate e che intendono usufruire della tariffe dei servizi comunali in modalità agevolata, devono certificare agli uffici competenti le mutate condizioni di lavoro e di reddito, precisando, inoltre, tutte le modificazioni intervenute attraverso un'apposita dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi di legge.

Il lavoratore, in occasione dell'iscrizione ai singoli servizi, sulla scorta della documentazione rilasciata dal CAF, potrà accedere, **temporaneamente per 4 MESI**, alla nuova fascia. **Alla scadenza deve recarsi presso gli uffici comunali preposti per confermare la permanenza dei requisiti** che hanno fatto sorgere il beneficio, esibendo copia dell'attestazione del "Calcolo ISEE di prestazione" a suo tempo ottenuta, unitamente alla documentazione dell'azienda di riferimento dalla quale si rilevi in modo chiaro e preciso la permanenza dei requisiti per altri 4 MESI.

Il ricalcolo dei costi in vigore va effettuato applicando le seguenti riduzioni in %

Categoria 1. lavoratori disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale (famiglie monoreddito)	riduzione del 100%
Categoria 2. lavoratori disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale (famiglie plurireddito)	riduzione del 60%
Categoria 3. lavoratori cassintegrati	riduzione del 20%
Categoria 4. lavoratori in mobilità senza assegni	riduzione del 40%
Categoria 5. lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria	riduzione del 40%
Categoria 6. lavoratori con riduzione oraria e salario > 50%	riduzione del 40%

L'agevolazione è relativa a refezione e trasporto scolastico e si intende riferita ad un unico utilizzatore.

L'agevolazione per la refezione sarà valida per un periodo di mesi 4; potrà essere prorogata o rinnovata per un ulteriore periodo previa istruttoria del servizio sociale e verifica dell'eventuale disponibilità economica.

Art.4

Erogazione di contributi a sostegno temporaneo del reddito

n.	Condizioni lavorativa e familiare	Condizione abitativa	Isee attualizzato	contributo	Punteggio priorità
1	Famiglia monoreddito di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro, senza ammortizzatori sociali	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad € 15.493,71	€ 350,00	6
2	Famiglia monoreddito di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro, senza ammortizzatori sociali	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad € 15.493,71	€ 150,00	2
3	Famiglia monoreddito, di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. – Mobilità senza assegni) o con riduzione oraria >50%	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad € 15.493,71	€ 200,00	3
4	Famiglia monoreddito con figli minori, di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro senza ammortizzatori sociali	Abitazione in locazione o di proprietà con mutuo	Inferiore ad € 15.493,71	€ 500,00	7
5	Famiglia monoreddito con figli minori, di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro senza ammortizzatori sociali	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad € 15.493,71	€ 300,00	5
6	Famiglia monoreddito con figli minori di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. – Mobilità senza assegni) o con riduzione oraria >50%	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad € 15.493,71	€ 250,00	4
7	Famiglia monoreddito con figli minori, di lavoratore licenziato o sospeso dal lavoro con il beneficio di ammortizzatori sociali (C.I.G. – Mobilità senza assegni) o con riduzione oraria >50%	Abitazione di proprietà o in uso gratuito	Inferiore ad € 15.493,71	€ 100,00	1

Relativamente ai lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria e straordinaria il contributo sarà ridotto del 20% qualora la retribuzione mensile lorda percepita con l'integrazione guadagni risulti superiore al tetto di legge ovvero ad € 886,31 o € 1.065,26 lordi.

Qualora il lavoratore colpito dalla crisi occupazionale appartenga ad una famiglia plurireddito, a parità di limite ISEE potrà beneficiare di un contributo pari al 50% di quanto previsto per le famiglie monoreddito solo qualora sia interessato da provvedimenti di cessazione o sospensione dal lavoro senza ammortizzatori sociali ed in presenza di un contratto di locazione (escluso ERP) o di mutuo sulla prima casa.

Ai fini dell'erogazione del contributo verrà elaborata una graduatoria di riserva per i lavoratori appartenenti a famiglie plurireddito, i quali potranno beneficiare dei contributi sopra previsti solo previo esaurimento delle richieste delle famiglie monoreddito e nei limiti delle risorse stanziare.

Tali contributi sono incompatibili con contributi erogati da altri Enti Pubblici (Stato, Province, Regioni) e dal "Fondo Famiglia lavoro" diocesano per le medesime finalità.

Art.5

Applicazione criteri di priorità e stesura graduatoria per l'erogazione dei contributi

L'Ufficio Servizi Sociali prenderà visione di tutte le domande che perverranno entro la data di scadenza del bando.

Verificherà la correttezza dell'istanza e degli allegati, riservandosi di contattare direttamente il richiedente nel caso ci fossero incomprensioni o qualora la domanda dovesse risultare mancante di documentazione necessaria.

Ad ogni istanza ritenuta ammissibile al contributo, sarà applicato il punteggio indicato nella precedente tabella come valore di priorità (da punteggio 7 a punteggio 1).

A parità di punteggio di priorità si procederà alla stesura della graduatoria considerando il valore ISEE Istantaneo a parità di valore ISEE si darà precedenza al richiedente con età anagrafica superiore.

La Giunta Comunale prenderà atto della graduatoria ed autorizzerà il pagamento dei rispettivi contributi.

L'Ufficio Servizi Sociali continuerà a raccogliere le domande dei cittadini anche oltre la scadenza del bando in modo da poter monitorare la situazione ed il bisogno da parte dell'utenza e proporre all'Amministrazione l'eventuale rifinanziamento del fondo anche adeguando i criteri inizialmente stabiliti.

Art.6

Norme finali

E' facoltà dell'Ente valutare eventuali richieste che, pur non rientrano nei requisiti indicati nel presente dispositivo, esprimono situazioni di disagio lavorativo analogo che vanno ad incidere pesantemente sul sistema reddituale personale o familiare.

In presenza di tali casi l'Ufficio Servizi Sociali si potrà avvalere di una istruttoria dettagliata da parte dell'Assistente Sociale ed esprimerà parere tecnico rispetto all'ammissibilità ai benefici di cui al precedente art.3.

L'Amministrazione si riserva inoltre, al termine del bando, di verificare la tipologia delle richieste pervenute e l'andamento delle stesse e di rifinanziare il fondo, se necessario, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, non escludendo di modificare i criteri stabiliti nei precedenti articoli.

Il Responsabile dell'area relativa all'ufficio servizi sociali effettuerà controlli su tutte le dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in possesso del Comune nonché di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

La resa di dichiarazioni non corrispondenti a verità comporterà la restituzione del contributo e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.